



**PEEP PASCAL  
DIRITTO DI PROPRIETÀ**


|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | 1 ALLOGGIO A SCHIERA IN VIA PASCAL |
| <b>DITTA</b>   | ZINI FRANCO                        |

**CONVENZIONE**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>DATA</b>         | 05/07/1990                     |
| <b>REP.</b>         | 116805                         |
| <b>UFF. ROGANTE</b> | NOTAIO LUPI EUGENIO - VALDAGNO |

**VINCOLI**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DURATA</b>   | ILLIMITATA (RIDOTTA A 30 ANNI DA REGOLAMENTO) |
| <b>SCADENZA</b> | 04/07/2020                                    |



E 500

LIRE 500

LIRE 500

LIRE 3500

Rif. 116.805 -

Racc. n. 12.628

## CONVENZIONE

Repubblica Italiana

L'anno mille novcentonovanta, il giorno cinque  
del mese di luglio,

In Valdagno, Piazza del Municipio, n. 8,

Avanti a me dottor Eugenio Lupi, Notaio in Valdagno,  
iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di

Vicenza e Bassano del Grappa, senza assistenza di  
testi avendovi i comparuti tra loro d'accordo e con  
il mio consenso rinunciato,

sono presenti:

BRESSAN dr. GAETANO, nato a Valdagno il 19.6.1940  
ed ivi residente, quale Sindaco del Comune di  
Valdagno, Partita IVA n. 00404250243 all'uopo  
autorizzato con delibera in data 27.11.1989, Prota.  
n. 271/req., esecutiva a termini di legge, che in  
copia conforme si trova allegata al mio precedente  
atto in data 5 aprile 1990, Rsp. n. 115447, a con-  
atto in data 5 aprile 1990, Rsp. n. 115447, a con-  
delibera in data 22 maggio 1990, n. 610/req.,  
esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme  
si allega al presente atto sotto la lettera "A"  
sig. ZINI FRANCO, nato a Valdagno il 2 maggio 1964  
ed ivi residente in via Pasubio, n. 31, operaio;  
n. C.F. ZNI FNC 64E02 L5510;

REGISTRAZIONE  
di n. 14.7.1990  
con L. 301.800  
di cui L. \_\_\_\_\_  
per tassa ipote-

L.

per l'avv. M.  
li Procuratore Fto  
di nome \_\_\_\_\_

*Ufficio Notarile*  
1989

Le cui identità personale e veste lo Notaio sono  
certo.

... componenti, in virtù del presente atto  
premettono:

Il Comune di Valdagno è fornito di un Piano di  
zona, formato a sensi della legge 18.4.1962, n.  
167, adottato con delibera consiliare n. 30/leg., del

25.3.1985, approvato con delibera di Giunta

Regionale n. 605/leg., del 26.11.1985;

Il Sig. ZINI FRANCO ha partecipato al bando di  
concorso indetto in data 19.3.1990, per  
l'assegnazione in proprietà del lotto n. 02 in zona  
PEEP di località Pascali, collocandosi utilmente  
nella graduatoria approvata con delibera di Giunta  
Municipale n. 610/leg., del 22.5.1990, esecutiva a  
termine di legge;

Con deliberazione consiliare n. 90/leg., del  
22.5.1981 è stato approvato il disciplinare per  
l'assegnazione di aree all'interno del PEEP,  
modificato ed integrato con delibera consiliare n.  
20/leg., del 14.7.1983, ulteriormente modificato con  
delibera consiliare n. 271/leg., del 27.11.1989,  
esecutiva a termine di legge;

*T. D*

Con deliberazione consiliare n. 986/leg., del  
26.6.1989, successivamente ratificata con atto n.

Tirrena

1032/leg. È stato aggiornato il prezzo unitario di concessione delle aree da destinarsi alla residenza all'interno del PER-Pascal.

Per la realizzazione dell'intervento sull'area oggetto della presente convenzione, il sig. ZINI FRANCO dichiara di assumere tutti gli impegni presso i quali risultanti dalle vigenti disposizioni, in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 35 della legge 22-10-1971, n. 865.

Tutto ciò riconosciuto e deserto è da valersi come parere spiegante e sostanziale del presente atto.


Le parti, come sopra specificato,

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1.

Il Comune di Valdagno, a sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n° 865, concede alle condizioni, termini e modalità concordati con il presente atto, la proprietà del lotto compreso nel PEEP di località Pascal, identificato con il N° 02, sensito in Comune di Valdagno, fgl. 2 - mapp. n. 2027 (ex 2024/E), di area 1.50, R.D. 3.000 R.A. 1650 (sono ore uno virgola cinquanta);

come risulta dai tipi di frzionamento n° 1159



approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 27.10.1989 n. n.  
185, approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 31.1.1990,  
presso dell'Ing. Mario De Pra - da Vicenza, che si  
trovano allegati al mio precedente atto Rep. n.  
115447 predetto.

Art. 2 - Caratteristiche costruttive e tipologiche  
degli edifici da realizzare.

Lotto n. 02 di mc. 485 edificabilità  
corrispondenti al alloggio con tipologia a schiera  
dove è stata sistematicamente mantenuta in stato decoroso  
alla parte di area che rimane scoperta  
a cura e spese del Sig. ZINI FRANCO.

Art. 3 - Corrispettivo della concessione.

Il corrispettivo per la cessione della  
proprietà viene così determinato:

- £. 27.750 x mc. 485 = £. 13.458,750

(tre diciannove milioni quattrocentocinquemila settecento-  
cinquantalire) + IVA 15%.

Il prezzo è stato stabilito con delibera di

Giunta Municipale n° 1032/reg. del 10.10.1989.

La somma complessiva del lotto N° 02 è pari a  
£. 13.458.750 (tre diciannove milioni quattrocentocinquanta-  
ottomilasettecentocinquantalire) + IVA 15% per una  
spesa complessiva di £. 18.015,913, e risulta  
versata al Comune con quietanza n. 107.

Tirfo


21 luglio 1990.

Tirfo

Il pagamento totale del prezzo di cessione permette l'effettiva immisione in proprietà dell'area da parte della ditta assegataria.

Art. 4

La clausura qualsiasi dichiara disposta a trasferire il diritto esclusivo di cessione in proprietà dell'area costituito su una ceduta in proprietà proprio per essere alienato a nessun titolo nonché da questo punto costituisi alcuna diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità. Dopo tale periodo di tempo, l'alienazione o la cessione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Esistente, tenendo conto dello stato di conservazione delle costruzioni, del valore della area su cui essa insiste, determinati sensibili precedente art. 16 prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico dell'operatore. Dopo venti anni dalla rilascio della licenza di abitabilità il proprietario



dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque  
la costituirà, su di essa diritto reale di godimento  
completo di pagamento a favore del Comune, che  
è subito tempo che ceduto l'area della spesa  
corrispondente alla differenza tra il valore di  
mercato dell'area al momento dell'alienazione e il  
prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto  
rivoluto sulla base delle variazioni dell'indice  
dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto  
Centrale di Statistica, Data differenza è valutata  
dall'Ufficio Tecnico Speciale ed è riconosciuta all'atto  
della versazione del contratto dal competente  
Ufficio del Registro, che provvede a versarla al  
Comune la somma destinata all'acquisto di  
case per la costruzione di case economiche e  
popolari.

L'alloggio così costruito su area ceduta in  
proprietà può essere dato in locazione, sino a che  
non sia stata pagata a favore del Comune la somma di  
cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti  
aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi  
economiche popolari al canone fissato dall'Ufficio  
Tecnico Erciaiale secondo i criteri di cui al 1<sup>o</sup>  
comma dell'art. 35. Il versamento della somma può  
essere effettuato, decorso il termine di 20 aprile,

l'attamento - dall' proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

— Sia atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli... Data... nullità può essere fatta valere dal Comune... da chiunque abbia interesse e può essere elevata d'ufficio dal Giudice.

Quunque le virtù del possesso dei requisiti esistente per l'assegnazione di alloggio economico e prezzo abbiano ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere questo alloggio in proprietà delle amministrazioni degli Enti indicati nella legge 865/71 o comunque costruiti con il contributo dello Stato a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1959, n. 2."

Art. 5 — Termino di inizio e di ultimazione degli

edifici — modalità di esecuzione.

— La concessione ad edificare dovrà essere richiesta entro il termine di 120 giorni dalla firma della convenzione.

— Il termine di inizio e fine lavori è quello previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

— Dovranno essere realizzati esclusivamente

edifici avventi destinazione d'uso, prevista dal PEEP, i quali sotto l'aspetto tipologico e del grado di finiture, dovranno almeno rispettare le prescrizioni del capitolo d'appalto in uso presso l'I.I.A.C.P. di Vicenza per quanto lo stesso non sia in contrasto con il presente atto e con il disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP adottato da questo Comune.

Art. 6 - Controllo sulle opere.

Il Comune ha facoltà di controllo sulla esecuzione degli edifici mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti uffici comunali per accettare la rispondenza degli stessi a quanto descritto dall'art. 12 punto 3 del disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP.

Art. 7 - Sanzioni.

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 35 della legge n° 865 del 22.10.1971, si prevede:  
1 - la risoluzione del contratto in caso di inosservanza della concessione edilizia o di quella per l'inizio dei lavori nonché l'inosservanza delle norme per il rilascio dell'abitabilità;  
2 - Risoluzione del contratto nel caso di



utilizzazioni destinate a scopo diverso da quello previsto nel piano di zona o dal piano di utilizzazione.


La risoluzione del contratto comporta la restituzione all'acquirente, dedotte le spese, del prezzo pagato per l'acquisto del terreno, per le eventuali costezioni realizzate o in corso di esecuzione sul terreno stesso, se è composta un indebito nei limiti della minima somma tra l'impero della spesa sostenuta e il valore dell'opera, valutata secondo le modalità dell'articolo 15 del disciplina per l'assegnazione di area all'interno del PEEP. Nessun indebito sarà dato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione prima e secondaria nonché per le spese tecniche di progettazione.

#### Art. 8 - Foro competente.

Le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione ed applicazione della presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Valdagno.

Art. 9 - Spese.

Le spese inerenti conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario che richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia



di edilizia popolare, di cui al D.P.R. n. 601/1973, nonché le agevolazioni previste dall'art. 20 della legge n. 10 del 1977.

Art. 10 - Ipoteca legale...

Il Comune rinuncia all'ipoteca legale ed espone il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, anche in ordine al pagamento dell'acquisto...

Art. 11 - Richiamo alla normativa vigente...

Per quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed in particolare alle leggi 14.4.1962, n. 457 e loco successive, successive ed integrazioni, nonché al disciplinare per l'eseguzione di aree all'interno del PEEP, approvato con deliberazione consiliare n. 90/Reg. del 29.3.1981, integrato e modificato con le deliberazioni consiliari n. 90/Reg. del 14.7.1983 e n. 271/Reg. del 27.11.1982.

Art. 12 - Norme transitorie sul trasferimento degli alloggi...


Negli atti di trasferimento degli alloggi fatto obbligo al venditore di essere opporre, a tal sole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere,

*Tifano*

...fornire l'indicazione del possesso e la documentazione  
 ...il prezzo, la data d'acquisto, il PEEP, e la numerazione  
 ...l'avvenzione di un impegno, non usare o disporre  
 ...l'attestazione, incontrato obbligo, o, verificare, di  
 ...compravendita, e' stato, infatti, l'attestazione, che  
 ...l'acquisto, di quale, l'acquisto, di quale, l'acquisto  
 ...prezzo, della, stipula, del, moglie, e, tempo, la  
 ...compravendita, d'ogni, ripartimento, la, compravendita  
 ...e, ogni, il prezzo, gli, -tutti, di, perfezionamento, compiuti  
 ...di, compravendita, quanto, previsto, in quanto articolo  
 ...presso, nulla.

*Ferrari*

...Il Comune, entro 30 giorni dall'avviso di  
 ...trasferimento, ha facoltà di richiedere tutta la  
 ...documentazione che ritenesse necessaria a comprovarre  
 ...il possesso, dei requisiti previsti dall'art. 2 della  
 ...disciplina, per l'assegnazione di una all'interno  
 ...del PEEP, tutta la documentazione dovrà essere  
 ...consegnata entro trenta giorni dalla richiesta del  
 ...Comune, e, sempre, dimostrare il possesso dei requisiti  
 ...dei, oggetto, notarile, qualora l'acquirente risulti  
 ...spavistato, di, tali, requisiti, il Comune, entro  
 ...novanta, giorni, dalla, data, di, consegna, della  
 ...documentazione, richiesto, ha, facoltà, di, chiedere, la



disponibile del contratto.

Art. 13

Il Cittadino dichiara e garantisce la piena esclusività del terreno in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che lo stesso trai ha dato luogo per tale titolo, non tuttavia suscettibile di provvedimenti sanzionatori ed in specie di rogazione di sanzioni pecuniarie, e che in genere è liberamente commerciabile, sensi della legge 23.2.1985, n. 47 e successive modifiche.


Sinaldo al presente atto sottoscrive il certificato comunale di destinazione urbanistica dei terreni in contratto rilasciato in data 29/06/1990.

Il Comune di Valdagno, al riguardo la parte relativa dichiara che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 14

Il Sig. ZINI ERANCO dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con l' signora TOMASI GRAZIELLA, nata a Valdagno il 2 aprile 1964 e residente a Valdagno in via Pasubio, n. 31, n. C.E. TMS GZL 64D42 L551M.

Le parti si dispensano dalla lettura degli allegati.



Riportato - Notaio ho ricevuto il presente atto del  
quale - dato - letto - ai - componenti - che - a - mia  
richiesta - lo hanno approvato -  
Grazie - Già - redigi - fogli - battilospiatti - da - persona - di  
militare - su - facciate - dodici - e - parte - di - questa

lettera -

forse -

L - fico -

Salvo -

Lu -